

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo a:**  
**L'ANTICIPAZIONE SU DOCUMENTI, CONTRATTI E FATTURE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.  
 Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – Carmiano (Lecce)  
 Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300  
 E-mail [info@terradotranto.bcc.it](mailto:info@terradotranto.bcc.it); sito internet: [www.bccterradotranto.it](http://www.bccterradotranto.it)  
 Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023  
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9  
 Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977  
 Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE SU DOCUMENTI, CONTRATTI E FATTURE**

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette al cliente di ottenere dalla banca l'anticipo sugli importi a credito del cliente, generati da contratti, fatture o documenti simili presentati dal cliente stesso alla banca, nella misura "percentuale" concordata al momento del perfezionamento del fido.

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette dunque al cliente di conseguire l'anticipata monetizzazione, in tutto od in parte ed al netto di spese e commissioni, di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito di questi – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L'operazione di anticipazione su documenti, contratti e fatture può essere conclusa solo se assistita da garanzie idonee, secondo i criteri di valutazione della banca.

L'importo anticipato, sulla base dei documenti giustificativi del credito presentati alla banca, è, di norma, accreditato in un conto anticipi (di evidenza interna).

La somma degli importi anticipati è trasferita sul conto corrente ordinario sul quale periodicamente la banca addebita i relativi interessi.

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è di rimborsare alla banca le somme anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	9,50% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 13,00%
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	9,84% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 13,00%

<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	2 punti % + il tasso applicato
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
<i>Spese per singola visura ipocatastale</i>	€ 70,00
<i>Commissioni su distinta di presentazione documenti allo sportello</i>	€ 6,00
<i>Spese per singola visura CRIF</i>	€ 25,00
<i>Invio comunicazioni ex art. 119 d.lgs. 385/93</i>	€ 2,70
<i>Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono</i>	€ 15,00
<i>Spese per copia documentazione</i>	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta
<i>spese per istruttoria pratica fido</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
<i>spese per istruttoria per fido temporaneo</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
<i>spese per revisione pratica di fido(almeno annuale)</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 155,00)
<b>COMMISSIONI</b>	
<i>Commissione di massimo scoperto (CMS)</i> Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009.	max 0,50 % trimestrale Può essere pattuita in alternativa la commissione per la messa a disposizione di fondi
<i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</i> in alternativa alla commissione di massimo scoperto può essere pattuita una <i>Commissione sull'accordato</i> , calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel ..... (periodicità).	Può essere pattuita in alternativa alla commissione di massimo scoperto
<i>Commissione sconfinamento extra fido</i>	Non prevista
<b>ALTRI ONERI</b>	
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	come per legge

**QUANTO PUÒ COSTARE L' ANTICIPO SU DOCUMENTI CONTRATTI E FATTURE**  
**Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 13,00%<sup>1</sup>**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e servizi di incasso e pagamenti.

<sup>1</sup> Il TAEG è calcolato su un finanziamento accordato di € 5.000,00, utilizzato interamente.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date, ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca presso la Sede Amministrativa, Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE; e-mail: [reclami@terradotranto.bcc.it](mailto:reclami@terradotranto.bcc.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) (e).

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli – ove non l'abbia già fatto - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di

mediazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF. Le parti possono in ogni caso concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Tasso Annuo Nominale (TAN)	E' il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all'anno.
Tasso Annuo Effettivo	E' il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo)
Valuta	E' la data di decorrenza della maturazione degli interessi: viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione.
Disponibilità economica	Numero dei giorni decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni versati
Cessione pro solvendo	Il rischio di insolvenza riguardante il credito ceduto resta a carico del creditore cedente